



DELIBERAZIONE N° 436

SEDUTA DEL - 7 GIU. 2011

71AE Dipartimento Presidenza della  
Giunta Ufficio Autonomie Locali e  
Decentramento Amministrativo  
DIPARTIMENTO

**OGGETTO** Art. 23 della legge regionale n. 33 del 30 dicembre 2010 - Approvazione schema di convenzione relativo all'istituzione delle " AREE PROGRAMMA ".

Relatore **PRESIDENTE**

La Giunta, riunitasi il giorno                      alle ore **10.00**                      nella sede dell'Ente,  
**- 7 GIU. 2011**

		Presente	Assente
1.	Vito DE FILIPPO Presidente	X	
2.	Agatino MANCUSI Vice Presidente		X
3.	Rosa GENTILE Componente		X
4.	Attilio MARTORANO Componente	X	
5.	Rosa MASTROSIMONE Componente		X
6.	Vilma MAZZOCCO Componente	X	
7.	Erminio RESTAINO Componente	X	

Segretario: **Dr. Arturo AGOSTINO**

ha deciso in merito all'argomento in oggetto,  
secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° **7** pagine compreso il frontespizio  
e di N° **1** allegati

**UFFICIO RAGIONERIA GENERALE**

Prenotazione di impegno N°                      UPB                      Cap.                      per €

Assunto impegno contabile N°                      UPB                      Cap.

Esercizio                      per €

IL DIRIGENTE

Atto soggetto a pubblicazione  integrale  per estratto

## LA GIUNTA

- VISTO** il D. Lgs. n° 165/2001;
- VISTA** la L.R. n° 12/1996 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la D.G.R. n° 11/1998 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;
- VISTE** le DD.GG.RR. nn° 1148/2005 e 1380/2005 relative alla denominazione e configurazioni del Dipartimenti Regionali;
- VISTA** la D.G.R. n° 2017/2005 con la quale sono state individuate le strutture dirigenziali e sono state stabilite le declaratorie dei compiti alle medesime assegnate, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la Legge Regionale 6 settembre 2001, n° 34 recante il “ Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata;
- VISTA** la D.G.R. n° 539 del 23.04.2008 (modifica del DGR n° 637/2006) con la quale si definisce l’iter procedurale delle proposte di deliberazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale;
- VISTA** la Legge regionale n° 34 del 30 dicembre 2010 recante l’approvazione del “Bilancio di Previsione per l’esercizio Finanziario 2011 e Bilancio Pluriennale per il Triennio 2011-2013;
- VISTA** la D.G.R. n° 1 del 5 gennaio 2011 concernente l’approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli delle Unità Previsionali di Base del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2011 e del Bilancio Pluriennale per il Triennio 2011-2013;
- VISTA** la Legge regionale 30 dicembre 2010 n. 33 “ Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione Annuale e Pluriennale della Regione Basilicata – Legge Finanziaria 2011 - ;
- VISTO** l’art.23 della legge regionale n. 33 del 2010 che istituisce le Aree Programma quali “ istanze partenariali interistituzionali nei processi decisionali – nelle fasi sia ascendente che discendente – relativi all’elaborazione e definizione nonché all’implementazione e realizzazione delle politiche pubbliche regionali a proiezione territoriale” ( comma 4) ;

**CONSTATATO** che la disciplina dettata in materia di Aree Programma dal menzionato art. 23 è:

- preordinata all'obiettivo di "agevolare e favorire il concorso delle Amministrazioni locali nell'impostazione e nell'attuazione delle politiche pubbliche a scala locale nonché promuovere e rafforzare la coesione economico-sociale e territoriale" ( comma 1 );
- prevede, in fase di prima applicazione, che dette " Aree Programma coincidano con i sette ambiti geografici delimitati dalla D.G.R. n. 744 del 5 maggio 2009 in materia di Piani di Offerta Integrata di Servizi ( POIS ) e con i due Comuni capoluoghi di Matera e Potenza" ( comma 2 );
- contempla che la governance interna di ciascuna delle sette aree programma 'pluricomunali' sia assicurata da una Conferenza dei Sindaci a "seguito di sottoscrizione da parte delle Amministrazioni comunali – ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. N. 267/ 2000- di apposita convenzione " ( comma 3 ), cui aderiscono le Province territorialmente pertinenti ( comma 6 );
- sancisce che " per attendere ai propri compiti e funzioni, la Conferenza dei Sindaci si avvale, ai sensi dell'art.30, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, di un Ufficio Comune quale specifica struttura tecnico-amministrativa di supporto cui è assegnato, secondo modalità definite al successivo comma 8 del presente articolo, personale riveniente dalle soppresse Comunità Montane" ( comma 5 );
- stabilisce che " gli ambiti di operatività delle Conferenze dei Sindaci riguardano gli aspetti programmatici ed operativi delle politiche regionali in materia di:
  - a . assetto e governo del territorio;
  - b. tutela e valorizzazione ambientale;
  - c. sviluppo economico;
  - d. tutela e valorizzazione dei beni culturali e naturali;
  - e. servizi alla persona, alla famiglia e alla comunità;
  - f. servizi scolastici e formativi;
  - g. trasporti locali ( comma 4,secondo capoverso );

**RILEVATO** che, dal citato art. 23 si evince che il processo costitutivo delle Conferenze dei Sindaci si articola nei seguenti passaggi istituzionali;

- concertazione fra Ente Regione ed ANCI ed UPI di Basilicata per la definizione dello schema–tipo di convenzione intercomunale di istituzione delle Conferenze e per l'attivazione del procedimento istitutivo delle Aree Programma a scala locale;
- deliberazione da parte dei Consigli Comunali e delle Province in merito all'adesione all'Area programma territorialmente pertinente ed approvazione dello schema- tipo di convenzione istitutiva delle Conferenze;

- sottoscrizione per ciascuna delle sette aree programma della convenzione intercomunale istitutiva della Conferenza da parte delle Amministrazioni comunali e della provincia territorialmente pertinente;
- emanazione del decreto di istituzione delle singole Conferenze dei Sindaci da parte del Presidente della Giunta regionale;

**RISCONTRATO** che, in sede di concertazione con l'ANCI e l'UPI di Basilicata e di confronto con i territori, si è convenuto, rispetto alle disposizioni formulate dal citato art. 23, di inserire nello schema-tipo di convenzione intercomunale istitutiva della Conferenza dei Sindaci ulteriori specificazioni in ordine:

- alla possibilità per gli Enti aderenti alle singole Conferenze di delegare ad esse l'esercizio di compiti e funzioni afferenti le materie di competenza propria dei Comuni in modo da riconnettere l'istituzione delle Aree Programma alla gestione associata delle funzioni fondamentali disciplinata dall'art.24 della L.R. n. 33/2010;
- alla previsione per ogni conferenza dei Sindaci di un'Amministrazione capofila quale rappresentante unitaria dell'Area Programma nelle attività e negli organismi partenariali a partire da quelli con l'Ente Regione;
- alla strutturazione dell'Ufficio Comune con particolare riferimento per un verso all'internalizzazione nelle costituende Conferenze delle dotazioni, materiali ed immateriali, e di personale rivenienti dalle soppresse Comunità Montane e, per l'altro, all'articolazione organizzativa e funzionale sul territorio in modo da evitare il venir meno dei preesistenti presidi organizzativi ed amministrativi intercomunali;
- all'obbligo per le Conferenze di procedere, una volta formalmente costituite, ad armonizzare la governance interna dei programmi a scala locale attualmente in corso ( es. POIS ), a quella prevista in genere per le Aree Programma;

**RITENUTO** opportuno disciplinare la governance esterna delle Aree Programma, relativa a circuito istituzionale Ente Regione-Conferenza dei Sindaci, prevedendo:

- la costituzione del Comitato Interistituzionale di Programmazione, quale organismo di rappresentanza unitaria delle Aree Programma - composto dalle sette Amministrazioni capofila delle Conferenza dei Sindaci, dai due Comuni capoluogo e dalle due Province – nei confronti della Regione;
- l'attribuzione alla Direzione Generale del Dipartimento Presidenza della Giunta, avvalendosi degli Uffici Autonomie Locali e Decentramento Amministrativo e Programmazione e Controllo di Gestione, delle funzioni relative all'attivazione e al funzionamento del Comitato Interistituzionale di Programmazione, nonché della definizione di modi e tempi di svolgimento dell'interlocazione tra Regione e Comitato Interistituzionale di Programmazione;

**SU PROPOSTA** del Presidente della Giunta Regionale, ad unanimità di voti espressi nei modi e termini di legge;

**DELIBERA**

Per le motivazioni in premessa descritte di :


- Approvare, in attuazione dell'art.23 " Istituzione della Aree Programma" della L.R. n.33 del 2010, lo schema-tipo di convenzione istitutiva delle Conferenze dei Sindaci, concordato in sede di concertazione con l'ANCI e l'UPI di Basilicata e di confronto con i territori , riprodotto nell'allegato 'A' della presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
- Di dare mandato all'Ufficio Autonomie Locali e Decentramento Amministrativo del Dipartimento Presidenza della Giunta di attivare e sovrintendere all'intero processo costitutivo delle Conferenze dei Sindaci nonché all'impianto dell'Ufficio Comune con particolare riferimento:
  - all'utilizzo di dotazioni, materiali ed immateriali e di personale rivenienti dalle sopresse Comunità Montane;
  - alla salvaguardia della presenza sui territori dei preesistenti presidi organizzativi e amministrativi intercomunali;
- Di istituire il Comitato Interistituzionale di Programmazione, quale organismo di rappresentanza unitaria delle Aree Programma , composto dalle sette Amministrazioni Capofila delle Conferenze dei Sindaci, dai due Comuni Capoluoghi e dalle due Province;
- Di attribuire alla Direzione Generale del Dipartimento Presidenza della Giunta, avvalendosi dell'apporto degli Uffici Autonomie Locali e Decentramento Amministrativo e Programmazione e Controllo di Gestione, l'individuazione:
  - di forme, modi e tempi di svolgimento dell'interlocuzione tra Ente Regione e Comitato Interistituzionale di Programmazione;

- delle modalità di coinvolgimento dei Dipartimenti regionali competenti *ratione materiae*.

- Di dare mandato all'Ufficio Autonomie Locali e Decentramento Amministrativo di curare ogni ulteriore e successivo adempimento.

L'ISTRUTTORE


IL RESPONSABILE P.O.

  
Dott.ssa Bruna Tortorelli

IL DIRIGENTE

  
Dott. Pasquale Monea

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.



## **Regione Basilicata**

Dipartimento Presidenza della Giunta  
Ufficio Autonomie Locali e Decentramento Amministrativo

# **Convenzione quadro per l'istituzione delle 'Aree Programma' ex art. 23 della L. R. n. 33 del 2010**

### **Indice**

- Art. 1.** *Oggetto della Convenzione*
- Art. 2.** *Costituzione della Conferenza dei Sindaci dell'Area Programma \_\_\_\_\_*
- Art. 3.** *Ambiti di operatività e finalità della Conferenza dei Sindaci*
- Art. 4.** *Rappresentanza*
- Art. 5.** *Funzionamento della Conferenza dei Sindaci*
- Art. 6.** *Sede della Conferenza dei Sindaci*
- Art. 7.** *Funzioni della Conferenza*
- Art. 8.** *Il Presidente della Conferenza dei Sindaci*
- Art. 9.** *Amministrazione Capofila*
- Art. 10.** *L'Ufficio comune*
- Art. 11.** *Rapporti tra gli enti - Riparto Spese Generali e di Personale*
- Art. 12.** *Durata e modalità di integrazione della convenzione*
- Art. 13.** *Disposizioni transitorie*

L'anno duemilaundici, addì ....., del mese di ....., presso la sede ..... alla via ....., con la presente convenzione redatta per scrittura privata tra i signori :

1. ...., nato a ..... il ....., che dichiara di intervenire nell'atto quale Sindaco del Comune di ..... codice fiscale ....., giusta deliberazione del Consiglio Comunale n..... del .....
2. ...., nato a ..... il ....., che dichiara di intervenire nell'atto quale Sindaco del Comune di ..... codice fiscale ....., giusta deliberazione del Consiglio Comunale n..... del .....
3. ...., nato a ..... il ....., che dichiara di intervenire nell'atto quale Sindaco del Comune di ..... codice fiscale ....., giusta deliberazione del Consiglio Comunale n..... del .....
4. ...., nato a ..... il ....., che dichiara di intervenire nell'atto quale Sindaco del Comune di ..... codice fiscale ....., giusta deliberazione del Consiglio Comunale n..... del .....
5. ...., nato a ..... il ....., che dichiara di intervenire nell'atto quale Sindaco del Comune di ..... codice fiscale ....., giusta deliberazione del Consiglio Comunale n..... del .....
6. ...., nato a ..... il ....., che dichiara di intervenire nell'atto quale Sindaco del Comune di ..... codice fiscale ....., giusta deliberazione del Consiglio Comunale n..... del .....
- 7.

di seguito indicati come "Enti aderenti"

#### **PREMESSO**

*Che la creazione delle Aree Programma s'inserisce nel nuovo quadro di Governance Locale, finalizzato all'eliminazione di sovrastrutture politiche ed alla contestuale creazione di ambiti funzionali in grado di sostituire sotto il profilo funzionale le disciolte Comunità Montane come previsto dalla L.R. n.33/2010.*

#### **Articolo 1**

##### *Oggetto della convenzione*

1. La presente Convenzione quadro disciplina, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 ed in attuazione dell'art. 23 della L. R. n. 33 del 2010, la costituzione ed il funzionamento **dell'Area Programma \_\_\_\_\_** e della relativa **Conferenza dei Sindaci**, quale "luogo" istituzionale nel quale svolgere in modo coordinato la funzione di programmazione e di rappresentanza politica del territorio nella definizione, implementazione ed attuazione delle politiche regionali a proiezione territoriale.
2. La presente convenzione, ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 33/2010, costituisce, inoltre, strumento per l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei Comuni ed in particolare per quelle richiamate dall'art. 21, comma 3 della legge 42/2009. A tal fine i Comuni possono affidare all'**Area Programma \_\_\_\_\_** l'esercizio associato di servizi pubblici e di ogni funzione amministrativa propria ed ulteriore rispetto alle sopra indicate funzioni di programmazione, nel rispetto ed in attuazione della legge 30 luglio 2010, nr. 122.



## Articolo 2

### Costituzione della Conferenza dei Sindaci dell'Area Programma \_\_\_\_\_

1. Con l'approvazione e la sottoscrizione della presente convenzione, gli Enti aderenti costituiscono la **Conferenza dei Sindaci dell'Area programma \_\_\_\_\_**, conferendole funzioni di governo e programmazione, raccordo e coordinamento, controllo e sorveglianza nei processi di impostazione e realizzazione delle politiche pubbliche regionali relative al proprio territorio e nell'azione potenziamento della cooperazione interistituzionale in materia di coesione economico - sociale e territoriale .
2. L'istituzione della **Conferenza dei Sindaci dell'Area Programma \_\_\_\_\_**, sarà sancita con Decreto del Presidente della Giunta Regionale ai sensi del comma 3 dell'art. 23 della legge regionale 33/2010

## Articolo 3

### Ambiti di operatività e finalità della Conferenza dei Sindaci

1. Gli ambiti di operatività della **Conferenza dei Sindaci dell'Area Programma \_\_\_\_\_** riguardano gli aspetti programmatici ed operativi delle politiche regionali in materia di:
  - ~~a. assetto e governo del territorio;~~
  - b. tutela e valorizzazione ambientale;
  - c. sviluppo economico;
  - d. tutela e valorizzazione dei beni culturali e naturali;
  - e. servizi alla persona, alla famiglia ed alla comunità;
  - f. servizi scolastici e formativi;
  - g. trasporti locali ;
2. La **Conferenza dei Sindaci dell'Area Programma \_\_\_\_\_** rappresenta inoltre la principale forma di cooperazione tra enti locali per la gestione associata delle funzioni fondamentali dei Comuni richiamate dall'art. 21, comma 3 della legge 42/2009. La Conferenza dei Sindaci pertanto può essere, previa delega formale da parte degli Enti aderenti, investita di ulteriori compiti e funzioni afferenti le materie di competenza propria dei Comuni secondo le modalità di cui al comma 4 dell'art. 30 del D. Lgs n. 267/2000, nonché anche attraverso la forma di collaborazione più stabile e strutturata delle Unioni di Comuni ai sensi dell'art. 32 del D.lgs 267/2000 e s.m.i. .
3. Il trasferimento di compiti e funzioni è regolato da appositi regolamenti e/o convenzioni adottati/e uniformemente dai consigli comunali degli enti interessati nei quali definire i rapporti tra gli enti convenzionati e tra questi e l'Ufficio Comune dell'Area Programma.
4. Qualora i Comuni aderenti decidano di conferire all'Ufficio Comune dell'Area Programma ulteriori compiti e/o funzioni, l'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento è operata attraverso la ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, così da evitare residui gestionali in capo ai Comuni.

## Articolo 4

### *Rappresentanza*

1. La **Conferenza dei Sindaci dell'Area Programma** \_\_\_\_\_ è composta dai Sindaci, o loro delegati regolarmente eletti nei Consigli Comunali dei Comuni aderenti alla presente Convenzione.
2. Alla **Conferenza dei Sindaci dell'Area Programma** \_\_\_\_\_ prende parte, in riferimento agli ambiti di intervento ricadenti nelle materie di propria competenza, anche l'**Amministrazione Provinciale** di \_\_\_\_\_ attraverso il Presidente della Provincia o suo delegato.
3. In coerenza con il processo in atto di riordino del welfare regionale ed a seguito dell'armonizzazione della presente convenzione con le convenzioni partenariali relative ai Piani di Offerta Integrata di Servizi ( P.O.I.S.) e di istituzione degli Ambiti Socio Territoriali ovvero al programma di Contrasto alla Povertà ed all'Esclusione Sociale (Co.P.E.S.), alla **Conferenza dei Sindaci dell'Area Programma** \_\_\_\_\_ prende parte, in riferimento agli ambiti di intervento ricadenti nelle materie di propria competenza, anche l'**Azienda Sanitaria Locale** \_\_\_\_\_ attraverso il Direttore Generale o suo delegato.
4. L'**Area Programma** \_\_\_\_\_ può dotarsi di un proprio simbolo il cui uso è disciplinato da apposito atto della Conferenza dei Sindaci. E' autorizzata ogni forma di registrazione, per l'uso esclusivo, prevista dalla normativa di settore, in particolare quella sulla stampa e sul c.d. "dominio".

## Articolo 5

### *Funzionamento della Conferenza dei Sindaci*

1. La **Conferenza dei Sindaci** è convocata e presieduta dal Presidente della stessa. La Conferenza si riunisce almeno due volte all'anno su ordine del giorno predisposto dal Presidente e deve essere comunque convocata quando lo richieda almeno un quarto degli Enti aderenti.
2. La **Conferenza dei Sindaci** si esprime mediante decisioni costituenti atto di indirizzo politico.
3. Su particolari problemi o questioni gli Enti aderenti possono essere direttamente consultati dal **Presidente della Conferenza dei Sindaci**, anche con nota scritta, alla quale gli Enti medesimi sono tenuti a rispondere nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento.
4. Ciascun Ente aderente ha diritto di sottoporre direttamente alla **Conferenza dei Sindaci** proposte e problematiche attinenti le attività di comune interesse, che sono poste all'ordine del giorno nella prima riunione utile della Conferenza.
5. Il funzionamento interno della Conferenza è disciplinato da apposito regolamento nell'ambito dei principi generali stabiliti dal Decreto Presidenziale di costituzione.
6. I costi di funzionamento della Conferenza sono posti a carico degli Enti aderenti.

## Articolo 6

### *Sede della Conferenza dei Sindaci*

1. In fase di prima applicazione, al fine di mettere a valore le strutture e i beni mobili delle ex Comunità Montane, la Conferenza dei Sindaci dell'Area Programma \_\_\_\_\_ ha **sede** in \_\_\_\_\_ presso la sede della ex Comunità Montana \_\_\_\_\_. Eventuali sedi secondarie potranno essere istituite, con voto espresso a maggioranza assoluta della Conferenza dei Sindaci, prioritariamente presso le altre sedi delle soppresse Comunità Montane, ovvero presso uno degli altri Comuni aderenti.
2. Nella fase di impianto della Conferenza, l'Ente Regione assicura interventi di supporto e di sostegno.

**Articolo 7**  
*Funzioni della Conferenza*

1. Alla **Conferenza dei Sindaci** sono attribuite le seguenti funzioni:
  - a. formulare proposte di modifica alla convenzione istitutiva della Conferenza e di approvare direttamente quelle afferenti le materie delegate dagli Enti aderenti;
  - b. individuare il Presidente ed il Vice Presidente della Conferenza dei Sindaci secondo le modalità che saranno definite nel regolamento che ne disciplina il funzionamento nel quale prevedere anche le modalità dell'eventuale loro sostituzione;
  - c. individuare l'Amministrazione Capofila;
  - d. adottare i regolamenti che disciplinano il funzionamento della Conferenza e dell'ufficio comune con particolare riferimento alla gestione del personale dello stesso;
  - e. approvare il bilancio preventivo e consuntivo della Conferenza dei Sindaci;
  - f. definire la posizione dell'area programma in ordine ai provvedimenti normativi e programmatici dell'Ente Regione relativi alle politiche pubbliche a rilevanza territoriale;
  - g. implementare i provvedimenti normativi e programmatici dell'Ente Regione relativi alle politiche pubbliche a rilevanza territoriale;
  - h. esercitare compiti e funzioni espressamente e formalmente delegate dai Comuni aderenti nelle materie di loro competenza;
  - i. adottare gli atti ed assumere tutte le iniziative utili ed opportune alla realizzazione delle finalità istituzionali della Conferenza;
  - j. individuare la sede della Conferenza dell'Area Programma.
  
2. La Conferenza dei Sindaci inoltre può esaminare ogni questione ritenuta di interesse comune, allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee con le attività dei singoli Enti.

**Articolo 8**  
*Il Presidente della Conferenza dei Sindaci*

1. Al fine di garantire unitarietà all'azione di indirizzo e governo, la Conferenza dei Sindaci dell'Area Programma \_\_\_\_\_ individua al proprio interno, a maggioranza assoluta dei componenti, il **Presidente** ed il Vice Presidente della Conferenza medesima, con le modalità definite dal regolamento per il funzionamento della medesima Conferenza.
  
2. **Il Presidente:**
  - a) *coordina tutta l'attività di programmazione, attuazione e monitoraggio delle iniziative delle attività programmate;*
  - b) *rappresenta l'Area Programma nelle istanze partenariali con l'Ente Regione nonché nelle altre sedi di confronto e concertazione;*
  - c) *sovrintende al corretto funzionamento della Conferenza dei Sindaci ;*
  - d) *attende, avvalendosi del supporto dell'ufficio comune di cui al successivo art. 10 all'istruzione e predisposizione degli atti di competenza della Conferenza;*
  - e) *convoca e presiede la Conferenza, fissandone l'ordine del giorno;*
  - f) *promuove ogni utile ed opportuna iniziativa in merito.*

3. In tutti i casi di assenza o impedimento del Presidente la Conferenza è presieduta dal Vice Presidente..
4. Il mandato del Presidente è di tre anni, trascorsi i quali, viene eletto il nuovo Presidente.
5. Il mandato del Presidente può essere rinnovato, con le stesse modalità e quorum di maggioranza di cui al comma primo. Qualora il Presidente cessi dalla carica di Sindaco il vicario convoca la Conferenza dei Sindaci entro 45 giorni per la nomina del nuovo Presidente.

## **Articolo 9**

### *Amministrazione Capofila*

1. Al fine di garantire unitarietà all'azione di gestione delle attività ed attuazione degli interventi, a maggioranza assoluta dei componenti la Conferenza dei Sindaci dell'Area Programma \_\_\_\_\_ individua, tra i Comuni aderenti, l'Amministrazione Capofila.
2. L'Amministrazione Capofila:
  - g) *attende ai profili amministrativi e finanziari dei rapporti tra i Comuni aderenti all'area programma;*
  - h) *funge, per gli aspetti amministrativi e contabili, da ente di riferimento dei provvedimenti regionali di delega, decentramento amministrativo, programmazione, ecc., destinati all'area programma;*
  - i) *è assegnataria dell'Ufficio Comune;*
  - j) *assicura il necessario apporto organizzativo e funzionale per lo svolgimento delle attività attestata all'ufficio comune;*
  - k) *svolge ogni utile ed opportuna attività a servizio dell'Area Programma.*

## **Articolo 10**

### *Ufficio comune*

1. La **Conferenza dei Sindaci** opera mediante un **Ufficio Comune**, ai sensi dell'art. 30, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, degli Enti aderenti alla Conferenza dei Sindaci quale struttura tecnico-amministrativa di supporto con compiti di assistenza ed affiancamento per l'esercizio dei compiti e funzioni di carattere gestionale ai sensi del D. lvo 267/2000 e s.m.i. nonché ai sensi del D. lvo 165/2001 e s.m. in quanto applicabile nello svolgimento delle attività e nell'adozione degli atti di competenza della Conferenza medesima.
2. Gli enti comunali firmatari del presente atto di convenzione delegano all'Ufficio Comune le funzioni pubbliche di propria pertinenza occorrenti per lo svolgimento dei compiti gestionali relativi alle funzioni conferite e/o delegate all'Area Programma.
3. La **Conferenza dei Sindaci**, con apposito regolamento, disciplina l'organizzazione interna e le modalità di funzionamento dell'**Ufficio Comune** del quale faranno parte i dipendenti delle ex Comunità Montane. I criteri ai quali deve ispirarsi l'assetto organizzativo sono l'autonomia, la qualità, la funzionalità, l'economicità di gestione, la semplificazione, la professionalità del servizio, nonché l'integrazione del personale e la realizzazione di modelli innovativi nella gestione del personale.
4. L'**Ufficio Comune**, per lo svolgimento delle attività generali proprie, si avvarrà preferibilmente delle preesistenti dotazioni organizzative, materiali ed immateriali, delle sopresse Comunità Montane. Dal punto di vista organizzativo, disciplinare e quant'altro affine, l'Ufficio Comune è incardinato presso l'Ente individuato quale Amministrazione Capofila, che svolge i poteri di vigilanza e controllo ad esso delegati dagli Enti aderenti.

5. Il personale appartenente alle ex Comunità Montane è inserito preferibilmente nella dotazione organica del Comune Capofila ovvero in quella dei Comuni aderenti all'Area Programma ovvero all'eventuale Unione di Comuni di cui al comma 2 dell' art. 3, *secondo un criterio di ripartizione che sarà definito mediante apposito Accordo di Programma tra la Regione ed i Comuni aderenti alla presente convenzione* ed assegnato, senza soluzione di continuità, all'Ufficio Comune il quale è incardinato presso l'Ente individuato quale Amministrazione Capofila.

#### Articolo 11

##### *Rapporti tra gli enti - Riparto Spese Generali e di Personale*

1. La disciplina dei rapporti amministrativi, finanziari, relazionali e di garanzia che intercorrono tra gli enti in convenzione è regolata dalle leggi vigenti e dal Codice Civile.
2. Gli Enti locali convenzionati concorrono proporzionalmente al fabbisogno finanziario necessario per il funzionamento dell'Ufficio Comune sulla base dei seguenti parametri: media ponderata del numero degli abitanti e della superficie territoriale del Comune. Le risorse necessarie al funzionamento dell'Ufficio Comune sono stabilite dalla Conferenza dei Sindaci.
3. Ai costi di funzionamento delle Aree Programma ed in particolare dell'ufficio comune concorrono anche le dotazioni finanziarie rivenienti da leggi e provvedimenti regionali aventi ad oggetto deleghe di funzioni ovvero decentramento amministrativo di funzioni regionali nonché l'attuazione a livello di aree programma di progetti e programmi finanziati con risorse regionali. Dette risorse sono gestite, secondo le direttive stabilite in Conferenza dei Sindaci, dall'Amministrazione capofila che assicura una contabilità separata rispetto a quelle proprie.
4. Al fine di valorizzare le risorse umane già utilizzate nella gestione di funzioni e compiti relativi all'attuazione di deleghe regionali, nonché al fine di accompagnare e sostenere la gestione associata delle funzioni fondamentali dei Comuni, l'Ufficio Comune è prioritariamente costituito dal personale proveniente dalle ex Comunità Montane. In attuazione dei commi 5 e 8 dell'art.23 della Legge Regionale nr. 33 del 30 dicembre 2010, tale personale è finanziato dalla Regione Basilicata con apposita erogazione direttamente all'Amministrazione Capofila, nella quale l'Ufficio Comune è incardinato. Quest'ultima provvede alla retribuzione ed all'istituzione di apposita contrattazione decentrata nel rispetto dello status giuridico ed economico, in raccordo con l'Ufficio Autonomie Locali e Decentramento Amministrativo della Regione Basilicata.

#### Articolo 12

##### *Durata e modalità di integrazione della convenzione*

1. La presente convenzione, corrispondente allo schema riportato all'Allegato 'A' della DGR (.....), ha durata decennale e può essere variata ed integrata dai Comuni aderenti salvo che per le parti inerenti l'attuazione della Legge Regionale 33/2010.
2. Le proposte di modificazioni della presente convenzione quadro sono deliberate dalla Conferenza dei Sindaci a maggioranza assoluta dei componenti e sono sottoposte ai Consigli dei Comuni facenti parte dell'Area Programma, i quali deliberano, a maggioranza assoluta, entro i successivi sessanta giorni.
3. Con periodicità almeno biennale la Conferenza dei Sindaci, sulla base di una relazione del Presidente, valuta in apposita seduta, lo stato di attuazione delle presenti norme nonché la loro adeguatezza in rapporto alla evoluzione delle esigenze dell'Area Programma e della sua comunità, e alla dinamica del quadro normativo di riferimento.

## Articolo 13

### Disposizioni transitorie

1. Entro 90 giorni dall'adozione del decreto del Presidente della Giunta Regionale che, ai sensi dell'art. 23, comma 3, della L. R. n. 33/2010, istituisce la Conferenza dei Sindaci dell'Area Programma \_\_\_\_\_, la Conferenza stessa procede ad armonizzare la governance interna prevista nelle convenzioni partenariali, di coincidente dimensione geografica, sulle materie di cui al precedente art. 3, comma 1, ed in particolare nelle convenzioni :
  - a) *per la costituzione ed il funzionamento della partnership istituzionale prevista dalla DGR n. 744 del 5/5/2009 per l'attuazione dei piani di offerta integrata di servizi (P.O.I.S.) e relativo addendum per l'organizzazione e la gestione della rete periferica dei servizi del Programma Regionale di Contrasto alle condizioni di povertà e di esclusione sociale - Programma Regionale Co.P.E.S. ( DGR n. 165 del 15 febbraio 2011);*
  - b) *per l'istituzione degli Ambiti Socio Territoriali di cui all'art. 12 della L. R. n. 4 del 2007 (DGR n. 169 del 15 febbraio 2011);*con quella prevista in via ordinaria, nella presente Convenzione quadro per l'Area Programma \_\_\_\_\_.
2. La Conferenza dei Sindaci dell'Area Programma \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L. R. n. 33/2010 ed entro il termine in esso previsto, concorre alla definizione della delimitazione geografica dell'insieme dei comuni, intesi come "sub ambiti" dell'Area Programma \_\_\_\_\_, tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 14, commi 26 - 31 del D. L n. 78 del 31 maggio 2010 e con le modalità previste dal succitato art. 24 della L. R. 33/2010.
3. L'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni nei "sub Ambiti" dell'Area Programma \_\_\_\_\_, potrà essere svolto, oltre che attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. nr. 267/2000, anche attraverso la forma di collaborazione più stabile e strutturata delle Unioni di Comuni ai sensi dell'art. 32 del D.lgs 267/2000 e s.m.i. .



Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 8 - 6 - 11  
al Dipartimento interessato  al Consiglio regionale

L'IMPIEGATO ADDETTO

F. Lupo